



POLITECNICO DI BARI

Regolamento per le Designazioni dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione

Decreto di emanazione

D.R. n. 246 del 20 giugno 2012

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- CONSIDERATA** la necessità di adeguare le disposizioni in materia elettorale contenute nel “Regolamento Generale di Ateneo”, e segnatamente alla Parte I, artt. 1-10, in conformità al vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 e pubblicato nella G.U.R.I. del 8 maggio 2012;
- VISTO** l'art. 8 dello Statuto di questo Politecnico;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19 giugno 2012 con la quale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in pari data, è stato approvato il “Regolamento per le Designazioni dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione”;
- VISTO** l'art. 11, comma 3, lett. e) dello Statuto di questo Politecnico;

DECRETA

Art. 1 E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il “Regolamento per le Designazioni dei Componenti nel Consiglio di Amministrazione”, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore nella stessa data del presente Decreto di emanazione.

Art. 3 Sono disapplicati, dalla presente data, le disposizioni in materia elettorale di cui alla Parte I, artt. 1-10, del vigente Regolamento Generale di Ateneo, in quanto incompatibili con lo Statuto.

Bari, 20 giugno 2012



IL RETTORE

Prof. Ing. Nicola Costantino



REGOLAMENTO PER LE DESIGNAZIONI DEI COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per le designazioni dei componenti interni ed esterni nel Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari.

Art. 2 – Designazione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Decano dell'Ateneo, entro il quindici gennaio dell'anno accademico di scadenza del mandato, ovvero nel minor termine possibile in caso di dimissioni o scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, indice la consultazione per la designazione dei componenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, i candidati devono soddisfare i requisiti di cui ai commi successivi, comprovati attraverso la presentazione di un curriculum formativo e professionale che contenga la descrizione sintetica delle attività prevalentemente svolte e ogni altro eventuale elemento ritenuto utile alla valutazione delle competenze professionali possedute.
3. I docenti candidati alla designazione di cui alla lettera d) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto devono:
 - a) essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;
 - b) aver ottenuto, nell'ultima possibile valutazione di Ateneo effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, un giudizio positivo, ovvero soddisfare i criteri oggettivi di verifica stabiliti dall'ANVUR ai sensi della medesima norma. Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, questo criterio non trova applicazione.
4. Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario candidato per la designazione di cui alla lettera e) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, deve essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
5. Il Decano, allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature, le trasmette entro 3 giorni al Nucleo di Valutazione, ai fini della verifica dei requisiti richiesti nei commi 3 e 4, e in conformità con l'art. 2, comma 1, lett. i), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Il Nucleo di Valutazione, espletate le operazioni di verifica entro 15 giorni dalla ricezione delle candidature, redige due elenchi dei candidati idonei, distinti tra personale docente e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. I predetti elenchi sono pubblicati entro il giorno successivo a quello della conclusione delle operazioni di verifica sull'Albo Pretorio di Ateneo, unitamente al curriculum di ciascun idoneo.
7. Il Decano, nei 5 giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi, predispose apposito calendario, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 41, comma 6 dello Statuto e indice una Conferenza di Ateneo, destinata alla presentazione degli idonei alla comunità, da tenersi entro il settimo e non prima del quindicesimo giorno precedenti la consultazione di cui al comma 8.

8. La consultazione deve espletarsi con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Senato Accademico, in quanto compatibili. In particolare, gli appartenenti al personale docente esprimono la propria preferenza tra gli idonei individuati tra i docenti dell'Ateneo; gli appartenenti al personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario esprimono la propria preferenza tra gli idonei individuati tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
9. Ai fini della consultazione di cui al comma precedente, è possibile esprimere una sola preferenza tra i candidati.
10. Il Rettore, ricevuto il verbale della Commissione Elettorale, e verificato il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nell'ordinamento interno, convoca il Senato Accademico per procedere alla designazione dei componenti.
11. La designazione di cui al comma precedente avviene con motivata delibera che individui i quattro componenti di cui alla lettera d) ed il componente di cui alla lettera e) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, tenuto conto dell'apprezzamento conseguito nella consultazione di cui al comma 8, salvo quanto disposto dal successivo comma 12. In caso di parità si applicano i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) composizione di genere;
 - b) maggiore anzianità nel ruolo;
 - c) minore età anagrafica.
12. La designazione deve in ogni caso garantire la presenza, tra i componenti di cui alla lettera d) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, di almeno due fasce della docenza tra gli idonei appartenenti al personale docente.

Art. 3 – Designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Rettore, entro il quindici gennaio dell'anno accademico di scadenza del mandato, ovvero nel minor termine possibile in caso di dimissioni o scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, emana un invito pubblico alla presentazione di candidature per i componenti esterni del Consiglio, ai sensi della lettera c) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.
2. L'invito è rivolto agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, alle Associazioni Imprenditoriali, alle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del territorio regionale, e al Consiglio degli Studenti del Politecnico di Bari. Ciascun soggetto invitato può proporre al massimo quattro candidati, non tutti dello stesso sesso, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto, i candidati proposti da ciascuno dei soggetti di cui al comma 2 devono, in ogni caso, soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) non ricoprire e non aver ricoperto ruoli all'interno del Politecnico;
 - b) aver conseguito una esperienza professionale almeno quinquennale in una delle seguenti attività:
 - i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;
 - ii. esercizio professionale in ambiti funzionali coerenti con le attività istituzionali dell'Ateneo.
4. Qualora le proposte di candidatura pervenute siano inferiori a dieci, il Rettore emana un nuovo invito estendendolo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, anche operanti in altri territori.
5. Il Rettore, verificato il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nell'ordinamento interno, convoca il Senato Accademico per procedere alla designazione dei componenti.
6. La designazione avviene con motivata delibera che individui i due componenti di cui alla lettera c) dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.

Art. 4 – Norme finali

1. L'esclusione dalle procedure di designazione o nomina per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

2. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza del mandato.
3. Al momento della presentazione delle candidature, i soggetti devono dichiarare la sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 42 dello Statuto.
4. In caso sia designato o nominato un soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o dall'art. 43 dello Statuto, l'opzione deve essere esercitata nei 15 giorni successivi all'accertamento o alla dichiarazione dell'incompatibilità.